



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto
Corso di Laurea in Consulente del Lavoro

Tesi di laurea:

IL MATRIMONIO DELLA DONNA NELL'ANTICA ROMA

Relatore:
Prof.ssa Giorgia Zanon

Laureanda:
Terracciano Anna
Matricola 2043353

Anno Accademico 2023-2024

INDICE

INTRODUZIONE

1. CAPITOLO I: IL MATRIMONIO

- 1.1 Gli sponsalia*
- 1.2 Mogli sui iuris e alieni iuris*
- 1.3 Concetto giuridico e requisiti del matrimonio*
- 1.4 Cause ed effetti giuridici dello scioglimento del matrimonio*

2. CAPITOLO II: LA MANUS NEL MATRIMONIO ROMANO

- 2.1 Descrizione e ruolo*
- 2.2 I modi di acquisizione*
- 2.3 Gli effetti della manus*

3. CAPITOLO III: LA MATRONA ROMANA

- 3.1 Il ruolo della matrona romana*
- 3.2 Esempi di matrone romane:*
 - 3.2.1 Cornelia*
 - 3.2.2 Livia Drusilla*

CONCLUSIONE

BIBLIOGRAFIA

INTRODUZIONE

Il matrimonio nell'antica Roma non rappresentava semplicemente un legame tra due individui, ma costituiva un'istituzione di notevole importanza, sia sotto il profilo giuridico che quello politico e sociale.

Esso si estendeva ben oltre la dimensione privata, influenzando dinamiche familiari, alleanze politiche e la gestione dei patrimoni.

In una società fortemente patriarcale come quella romana, il matrimonio era percepito non tanto come un'unione affettiva, ma come un'alleanza strategica tra famiglie, volta a garantire stabilità e continuità nella trasmissione dei beni e del potere.

In questo lavoro mi concentrerò in particolare sulla posizione della moglie (*mulier*). Il primo capitolo di questa tesi sarà dedicato agli *sponsalia*, una fase preliminare di cruciale importanza per l'organizzazione del matrimonio romano.

Questi accordi di fidanzamento stabilivano un impegno formale tra le famiglie dei futuri coniugi, ponendo le basi giuridiche e sociali per l'unione futura.

In epoca arcaica gli *sponsalia* implicavano non solo l'accettazione reciproca da parte dei futuri sposi (tra padre della donna e futuro marito) ma anche la definizione delle aspettative, dei doveri e dei diritti che ciascuna parte avrebbe avuto all'interno della nuova alleanza.

Questa fase era essenziale non solo per garantire la futura unione, ma anche per formalizzare il consenso tra le famiglie, evidenziando come il matrimonio fosse considerato un affare collettivo piuttosto che un'intesa privata.

Gli *sponsalia* rappresentano dunque una finestra sulla comprensione delle dinamiche sociali dell'epoca, rivelando l'importanza delle alleanze familiari e delle strategie di matrimonio.

Un aspetto fondamentale da analizzare è la distinzione tra donne *sui iuris* e donne *alieni iuris*.

Le donne *sui iuris*, che godevano di autonomia giuridica, erano in grado di gestire i propri beni (seppur attraverso un tutore), mentre le donne *alieni iuris* erano soggette alla potestà di un uomo, il padre o il marito.

Questa differenza influenzava profondamente la vita delle donne, definendo non solo le loro responsabilità e diritti all'interno della famiglia, ma anche la loro capacità di agire e la loro posizione nella società.

La condizione giuridica della donna romana rappresentava quindi un elemento cruciale per comprendere le dinamiche di potere all'interno del matrimonio e il loro impatto sulla vita familiare.

Nel matrimonio romano, i requisiti giuridici erano chiaramente delineati e dovevano essere rispettati affinché l'unione fosse considerata valida.

Questi aspetti si intrecciano con le questioni relative allo scioglimento del matrimonio, che rappresenta un tema di grande rilevanza.

Il secondo capitolo si concentra sul concetto di *manus*, che rappresentava un istituto centrale nel matrimonio romano.

La *manus* costituiva il potere del marito sulla moglie, influenzando le gerarchie familiari e limitando le libertà delle donne.

Esplorare il ruolo della *manus* significa addentrarsi nelle dinamiche di potere all'interno della famiglia, poiché essa non solo definiva i diritti e i doveri del marito nei confronti della moglie, ma anche le aspettative sociali riguardo al comportamento delle donne.

In questo contesto, sarà importante analizzare i modi di acquisto della *manus*, come la *confarreatio*, la *coemptio* e l'*usus*, ognuno dei quali presentava specifiche implicazioni giuridiche e sociali.

Questi metodi non erano solo procedure legali, ma riflettevano anche la concezione culturale del matrimonio e il modo in cui le donne erano viste all'interno della società romana.

Gli effetti della *manus* si estendono ben oltre il piano giuridico.

Essa influenzava le relazioni familiari e sociali, determinando la posizione delle donne all'interno della casa e nella comunità.

La comprensione di questi effetti è essenziale per apprezzare come il matrimonio romano fosse strutturato e come le donne navigassero all'interno di questa realtà complessa.

La *manus* diventa quindi una chiave di lettura per comprendere le aspettative sociali nei confronti delle donne e le limitazioni imposte dal sistema patriarcale. Il terzo capitolo si propone di analizzare il ruolo della matrona romana, figura di grande importanza all'interno della società romana.

Le matrone (di solito di alto rango sociale) non erano semplici madri e mogli, ma rappresentavano una figura fondamentale per il mantenimento dell'ordine sociale e la trasmissione dei valori familiari.

Saranno presentati esempi di matrone romane significative, come Cornelia, madre dei Gracchi, e Livia Drusilla, moglie dell'imperatore Ottaviano Augusto, che dimostrano come, nonostante le restrizioni sociali, queste donne siano riuscite a esercitare potere e autorità, influenzando non solo la vita familiare, ma anche il panorama politico e sociale del loro tempo.

L'analisi delle loro storie offrirà uno spaccato delle opportunità e delle sfide che le donne affrontavano, rivelando come la loro influenza si estendesse ben oltre il contesto domestico.

In conclusione, questa tesi si propone di offrire un'analisi della posizione della moglie nel matrimonio nell'antica Roma, esaminando le sue complessità e le sue sfide attraverso un approccio giuridico, sociale e culturale.

L'intento di questo studio è di comprendere meglio il ruolo delle donne romane e l'importanza delle loro contribuzioni alla società, nonostante le restrizioni del loro contesto.

La matrona romana, in tutte le sue sfaccettature, emerge quindi come una figura centrale nella storia romana, la cui vita e influenza continuano a suscitare interesse e riflessione.

CAPITOLO I

IL MATRIMONIO

1.1 GLI SPONSALIA

Il tema del fidanzamento (*sponsalia*) nell'antica Roma rappresenta un aspetto fondamentale per comprendere il matrimonio e il ruolo della donna nel contesto familiare e giuridico romano.

Il matrimonio legittimo, noto come *iustae nuptiae*, era preceduto da un'istituzione preliminare di grande rilevanza: gli *sponsalia*, ovvero il fidanzamento.

Gli *sponsalia* rappresentavano, in origine, una promessa di matrimonio, un impegno formale sancito attraverso un accordo giuridico tra il padre della donna (*pater familias*) e il futuro sposo, o, in caso in cui la donna fosse *sui iuris*, direttamente da lei.

L'atto formale della *sponsio*, attraverso il quale si prometteva il matrimonio, costituiva un vero e proprio contratto giuridico, vincolante per entrambe le parti.

Questo accordo poteva essere concluso dai fidanzati se erano *sui iuris*, oppure dai rispettivi *patres familias* se i futuri sposi erano *alieni iuris*.

La promessa creava, come ogni *sponsio*, un vero vincolo giuridico all'adempimento.¹

Nell'antica Roma, il fidanzamento aveva una duplice funzione.

Da un lato, garantiva la promessa di matrimonio e dall'altro costituiva un vincolo sociale e giuridico che prevedeva l'adempimento di obblighi reciproci, in particolare la fedeltà prematrimoniale.

In caso di inadempimento della promessa, era possibile avviare azioni giuridiche, a conferma della serietà dell'impegno assunto.

Nella Roma antica, sia durante la monarchia che la repubblica, era comune che le ragazze venissero promesse in sposa o fidanzate (*sponsalia*) già in età molto giovane, talvolta intorno agli otto anni, spesso senza il loro consenso.²

Quando poi si sposava, lungi dall'acquisire libertà maggiori, la donna passava semplicemente nelle mani di un nuovo padrone, che in quel caso era il marito.

¹ Fayer C., *La famiglia romana: aspetti giuridici ed antiquari*, Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 2005.

² Piro I., *Spose bambine*, Giuffrè, Milano, 2013.

Le cerimonie che accompagnavano l'inizio della vita coniugale, infatti, non erano indispensabili al sorgere del rapporto.

Ma esse avevano la funzione di conferire solennità al matrimonio e fornivano una prova certa dell'esistenza dell' *affectio maritalis*.³

Nell'antica Roma, gli *sponsalia* erano un vero e proprio accordo formale, mediante il quale il *pater familias* della donna, o la donna stessa, se autonoma (*sui iuris*) e con il consenso del suo tutore, prometteva al futuro sposo il matrimonio, sancendo un impegno ufficiale.⁴

La celebrazione degli *sponsalia* era caratterizzata da una serie di riti e cerimonie, il cui momento culminante era l'inserimento dell'*anulus pronubus*, un anello donato dal fidanzato alla futura sposa.

Questo era l'*anulus pronubus*. L'anello, che poteva essere di ferro ricoperto d'oro o interamente d'oro, veniva infilato all'anulare durante la cerimonia.

Come riferisce Giovenale, era posto "sul dito accanto al mignolo della mano sinistra".

Aulo Gellio⁵ spiega l'uso dell'anello su questo dito: "Durante le dissezioni del corpo umano, come fanno gli Egiziani, si scopre un sottile nervo che parte dall'anulare e arriva al cuore.

Si ritiene quindi che questo dito debba portare l'anello, per il suo legame con l'organo principale."

Anche oggi la mano sinistra è simbolicamente legata al cuore. Per questo motivo, si ritiene appropriato indossare l'anello su questo dito piuttosto che su altri, poiché si crede che esista un legame speciale tra il cuore e l'anulare sinistro.

La mano sinistra, infatti, continua ad essere considerata la "mano del cuore".

Perché un matrimonio potesse essere considerato legittimo (*iustum*), dovevano sussistere alcune condizioni essenziali:

-Gli sposi dovevano essere in età pubere (12 anni per le ragazze, 14 anni per i ragazzi).

-Vi doveva essere il loro reciproco consenso, almeno formale.

-Doveva esserci il *connubium*, ovvero la capacità legale di contrarre matrimonio.

3 Rawson B., *Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome*, Oxford University Press, 1991.

4 Marrone M., *Istituzioni di diritto romano*, Palermo, Palumbo, 2006.

5 Gell., *Noctes Atticae*, 10, 4.

Gli *sponsalia*, pur non costituendo ancora un vincolo matrimoniale, imponevano già alla donna un ruolo sociale ben definito.

La promessa di matrimonio comportava obblighi specifici, come il dovere di fedeltà verso il futuro marito, pur essendo ancora nella casa del padre.⁶

Il ruolo della donna negli *sponsalia* era fortemente condizionato dalla volontà del *pater familias*.

Nonostante la possibilità teorica per una donna *sui iuris* di prendere parte attivamente agli accordi di fidanzamento, nella pratica era il *pater familias* a decidere per lei, dimostrando come il diritto romano attribuisse scarso potere decisionale alla donna.

Anche quando la donna era giuridicamente libera, la sua partecipazione diretta alla stipulazione del fidanzamento era piuttosto rara.

Durante l'epoca imperiale, gli *sponsalia* acquisirono una maggiore dimensione sociale, con il fidanzamento che diveniva un momento di incontro e corteggiamento tra i futuri sposi.

La giovane accettava di incontrare il suo pretendente sotto la sorveglianza della madre o della nutrice, poiché era importante preservare la sua verginità.

Se lo desiderava, poteva anche accettare l'invito a uscire con lui in pubblico, un gesto che, sebbene compromettente, veniva accettato una volta che l'interesse reciproco era evidente, annunciando così il fidanzamento, o "*sponsalia*". Durante questo periodo, la coppia veniva vista insieme in luoghi pubblici, come il foro, e la donna mostrava i gioielli ricevuti in dono dal fidanzato, che indossava con orgoglio.

Le donne romane amavano i gioielli e iniziavano a portarli fin da bambine, con materiali che variavano dal bronzo all'argento, a seconda delle possibilità economiche della famiglia. Non era ritenuto inappropriato per un'adolescente indossare gioielli, e spesso si utilizzavano anelli in ambra, avorio o pasta vitrea, sfoggiati principalmente durante feste o visite familiari. Nel fidanzamento, la donna rivestiva un ruolo importante: il pretendente non solo la conquistava con doni, ma anche con madrigali, che recitava dopo averli scritti su papiro affinché lei potesse conservarli e rileggerli.⁷ Gli *sponsalia* avevano una natura contrattuale, configurandosi come un patto tra due famiglie.

La formula giuridica attraverso cui avveniva il fidanzamento era quella della *stipulatio*, un contratto verbale solenne.

6 Treggiari S., *Roman Marriage: Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*, Oxford University Press, 1991.

7 Eva Cantarella, *Passato prossimo: Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Feltrinelli, Milano, 1996.

In età arcaica, questa formula sanciva un vincolo giuridico tra il *pater familias* della donna e il futuro sposo, il quale poteva essere sia indipendente (*sui iuris*) sia soggetto all'autorità del proprio padre (*alieni iuris*), a condizione che quest'ultimo desse il suo consenso.

Nel diritto romano, il fidanzamento anticipava la costituzione del nuovo nucleo familiare e, pur essendo una fase preliminare rispetto al matrimonio, aveva un peso considerevole dal punto di vista giuridico e sociale.

Anche se gli *sponsalia* non avevano una valenza religiosa diretta, la loro celebrazione era spesso accompagnata da riti che rafforzavano la sacralità e l'importanza dell'unione futura.

Il fidanzamento si fondava su due principi essenziali.

Il primo consisteva in una promessa che preannunciava una futura unione, mentre il secondo lo vedeva come una sorta di preludio alle nozze.

Tuttavia, le *sponsae*, ossia le future spose, avevano un ruolo marginale e scarso potere decisionale.

La donna, infatti, era generalmente passiva: veniva promessa in matrimonio tramite la *sponsio*, e la sua volontà non aveva alcuna influenza.

Anche quando la donna era *sui iuris*, non era lei a prendere la decisione sul fidanzamento, che veniva stabilito da altri al suo posto.⁸

Gli *sponsalia* rappresentano un istituto fondamentale per comprendere non solo la struttura familiare romana, ma anche il ruolo sociale e giuridico della donna nell'antica Roma.

Il fidanzamento, pur essendo un impegno preliminare rispetto al matrimonio, rivestiva un'importanza giuridica e sociale significativa, andando a consolidare legami tra famiglie e definendo anticipatamente il destino delle donne romane.

In un contesto dominato dall'autorità quasi assoluta del *pater familias* sulla famiglia, la donna era per lo più un soggetto passivo in tali accordi, senza alcuna voce nelle decisioni che riguardavano il suo futuro.⁹

Sebbene gli *sponsalia* prevedessero formalmente il consenso delle parti, il ruolo della donna era limitato dalla volontà paterna e dalle necessità familiari, relegando la sua partecipazione a una dimensione prevalentemente simbolica e rappresentativa. Le cerimonie che accompagnavano il fidanzamento, come lo scambio dell'anello, avevano una forte valenza sociale, suggellando l'accordo tra le famiglie e conferendo alla donna uno status sociale preciso, anche prima del matrimonio.

⁸ Fayer C., *La famiglia romana: aspetti giuridici ed antiquari*, Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 2005.

⁹ Eva Cantarella, *Passato prossimo: Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Feltrinelli, Milano, 1996.

Tuttavia, gli *sponsalia* non erano vincolanti in maniera definitiva e potevano essere sciolti in caso di mutamenti nelle relazioni familiari, a dimostrazione della loro natura contrattuale.¹⁰

In conclusione, gli *sponsalia* erano uno strumento fondamentale per regolare i rapporti familiari e sociali nella Roma antica, configurandosi come una pratica che rifletteva l'importanza del matrimonio non solo come unione tra individui, ma soprattutto come istituzione di interesse pubblico e privato, in cui la volontà del singolo cedeva spesso il passo a dinamiche più ampie di carattere patrimoniale e sociale.

¹⁰ Alborghetti G., *Le donne nell'antica Roma*, Carocci, Roma, 2006.

1.2 MOGLI SUI IURIS E ALIENI IURIS

Nell'antica Roma, il concetto di piena capacità giuridica, cioè la possibilità di godere dei diritti e di assumere gli obblighi, era riservato esclusivamente alle persone note come "*sui iuris*".

Il termine in questione si riferiva a coloro che godevano contemporaneamente dello status di libertà, cittadinanza romana e autonomia personale, non essendo sottoposti alla potestà di un'altra persona.

Nelle istituzioni di Gaio e in quelle di Giustiniano, una delle divisioni più significative nel diritto delle persone riguardava la distinzione tra *sui iuris* e *alieni iuris* presso i Romani.¹¹

Le persone *sui iuris* non erano soggette alla potestà familiare di nessun altro individuo, poiché non avevano più ascendente maschile in vita o erano state emancipate dalla *patria potestas*.

Queste persone erano correttamente definite come di diritto proprio, essendo indipendenti e quindi capaci di detenere diritti e doveri autonomamente.

Dall'altra parte, c'erano le persone *alieni iuris*, soggette alla potestà di un altro individuo.

Queste includevano gli schiavi, soggetti al dominio del padrone, i figli soggetti alla potestà del *pater familias* e le mogli, che almeno fino al II secolo a.C., erano soggette alla *manus maritalis* del marito o del padre di quest'ultimo se ancora in vita e quindi titolare della *patria potestas* all'interno della famiglia.

Per comprendere pienamente la struttura della famiglia romana, è necessario abbandonare la nostra concezione moderna di capacità giuridica e capacità di agire.

Oggi, una persona acquisisce la capacità giuridica alla nascita e, con la maggiore età, ottiene anche la capacità di agire in modo autonomo.

Nell'antica Roma, invece, un individuo poteva essere in grado di agire ma non avere pieni diritti giuridici finché restava sotto la potestà del proprio *pater familias*.

Questa condizione persisteva indipendentemente dall'età, e solo con la morte del padre i figli maschi acquisivano la *patria potestas* e lo status di *sui iuris*, ottenendo così la piena capacità giuridica e la possibilità di creare la propria famiglia.

Tuttavia, questo sistema era limitato agli uomini, poiché la famiglia romana era patriarcale e solo loro detenevano la *patria potestas*.

¹¹ Vincenti U., *Le categorie del diritto romano*, Napoli, Jovene, 2019.

Le donne, pur diventando *sui iuris* in assenza di un marito *in manu*, non acquisivano l'autorità associata alla *patria potestas*.

Era comune dire che la donna romana fosse “*familiae suae et caput et finis*”,¹² ovvero “capo e limite della propria famiglia”, ma questo non implicava un potere equivalente a quello degli uomini.

In questo contesto, significa che la donna romana, pur avendo una certa autonomia e capacità giuridica, era vista come la figura centrale e limitativa all'interno della propria famiglia, senza però esercitare una potestà diretta sugli altri membri.

Nella società romana, le donne erano soggette alla possibilità, sebbene sempre più remota nel corso del tempo, di non diventare mai pienamente “*sui iuris*” anche se raggiungevano tale status, erano comunque soggette a limitazioni nella loro capacità giuridica.¹³

Le donne, pur essendo considerate *sui iuris*, non potevano esercitare la *patria potestas*, un privilegio riservato esclusivamente agli uomini.

Esse rappresentavano, simbolicamente, l'inizio e la fine della propria famiglia in quanto autonome, ma non godevano di piena autorità sui propri figli.

Se questi rimanevano orfani di padre, acquisivano la piena capacità giuridica, poiché non erano soggetti alla potestà materna. Le donne erano inoltre escluse da ruoli come tutore o curatore, non potevano agire come rappresentanti legali di terzi in tribunale né contrarre obbligazioni in nome altrui.

Anche la loro capacità di agire era fortemente limitata.

Tuttavia, a differenza della capacità giuridica, che restava circoscritta, la capacità di agire delle donne conobbe un progressivo ampliamento, fino a raggiungere una parità formale con gli uomini nell'età postclassica.¹⁴

Un chiaro esempio delle limitazioni imposte alle donne romane era l'istituto della *tutela muliebre*.

Quando una donna romana raggiungeva la pubertà e il padre o il nonno cessava di esercitare la sua potestas perché morivano, ella diventava *sui iuris*, ma rimaneva sotto la *tutela muliebre*.

12 Zannini P., *Studi sulla tutela mulierum. Profili funzionali*, Torino, Giappichelli, 1976.

13 Besta E., *Diritto privato romano*, Milano, Giuffrè, 1935.

14 Schiavone A., *Manuale di diritto romano*, Bologna, Il Mulino, 2020.

Questa tutela poteva essere legittima, testamentaria o dativa, e il tutore aveva il compito di assisterla nella gestione del suo patrimonio.

Nonostante ciò, la donna non poteva disporre liberamente dei suoi beni o assumere obbligazioni senza il consenso del tutore, che era necessario per conferire validità alle sue decisioni.¹⁵

Nel periodo repubblicano, il sistema della *tutela muliebre* iniziò a perdere rilevanza. Sebbene le donne, come gli uomini, potessero essere classificate come *sui iuris* o *filiae familias*, vi erano differenze notevoli.

Le donne anche se *sui iuris* non avevano capacità di diritto pubblico e, sebbene potessero effettuare atti negoziali, necessitavano dell'approvazione di un tutore per operazioni che potessero compromettere il loro patrimonio.

Le Istituzioni gaiane¹⁶ mettevano in evidenza una particolare distinzione nella tutela femminile rispetto a quella maschile: la tutela non si interrompeva con il raggiungimento della pubertà; di conseguenza, le donne rimanevano sotto tutela per tutta la vita, senza mai ottenere il pieno diritto di disporre autonomamente dei propri beni.

La *tutela mulierum* romana è un istituto distintivo del *ius civile*, le cui radici risiedono nella struttura familiare agnaticia.¹⁷

Per comprendere meglio, è utile identificare quali categorie di donne erano soggette a questa tutela. Le donne che diventavano *sui iuris* alla morte del *pater familias* includevano le *filiae familias* e le vedove *in manu* del defunto.

Dopo il matrimonio, la donna continuava a essere *alieni iuris*, a meno che non fosse *sui iuris* al momento del matrimonio, situazione in cui perdeva inevitabilmente tale status.

Questo perché la pratica arcaica richiedeva che l'unione coniugale fosse accompagnata dalla *conventio in manum*, ottenuta tramite la *coemptio*, la *confarreatio* o l'*usus maritalis*.¹⁸

La *coemptio* rappresentava la forma più comune per acquisire la manus, ma gli sposi potevano anche iniziare la loro vita coniugale senza la *conventio in manum*, poiché quest'ultima non era essenziale per il vincolo matrimoniale.

15 Besta E., *Diritto privato romano*, Milano, Giuffrè, 1935.

16 Vincenti U., *Le categorie del diritto romano*, Napoli, Jovene, 2019.

17 Zannini P., *Studi sulla tutela mulierum. Profili funzionali*, Torino, Giappichelli, 1976.

18 Cantarella E., *L'ambiguo malanno: condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Roma, Editori Riuniti, 2013.

La *familia proprio iure* era composta da individui che erano soggetti o per natura, attraverso nascita da *iustae nuptiae* (matrimoni legittimi), o per diritto, entrando nel gruppo attraverso adozione o la *conventio in manum*, che creava legami di parentela fittizi.

Il capofamiglia della *familia proprio iure* era il *pater familias*, che non indicava semplicemente il genitore ma il capo della famiglia, l'anziano maschio ascendente che poteva essere il padre, il nonno, il bisnonno e così via. Egli esercitava la potestà su tutti i membri della famiglia, inclusi i figli naturali e adottivi, così come la moglie e le nuore che avevano stipulato una *conventio in manum* con i rispettivi mariti.¹⁹

¹⁹ Fayer C., *La famiglia romana: aspetti giuridici ed antiquari*, Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 2005.

1.3 CONCETTO GIURIDICO E REQUISITI DEL MATRIMONIO

La concezione romana del matrimonio differiva notevolmente dalla nostra.

Oggi, influenzati dalla visione cristiana del matrimonio come sacramento, lo consideriamo un atto giuridico, un rito che crea un legame duraturo, scioglibile solo per morte o decisione giudiziaria.

Per i Romani, però, il matrimonio era essenzialmente una convivenza stabile tra due persone di sesso diverso, basata sulla volontà di vivere insieme come marito e moglie (*affectio maritalis*).

Pertanto, il matrimonio romano era più un fatto sociale che giuridico. I Romani si sposavano principalmente per garantire una discendenza e i matrimoni erano spesso decisi dai familiari dei giovani per motivi di prestigio o vantaggi economici, soprattutto durante l'età repubblicana.

La sposa perdeva ogni legame con la famiglia di origine e il diritto all'eredità attraverso la *conventio in manum*; se era *sui iuris* (indipendente dal padre), trasferiva il suo patrimonio al marito.²⁰

Il matrimonio romano ha una lunga storia ed era strettamente legato al concetto di famiglia e alle sue tradizioni.

Per i Romani, era essenziale generare una discendenza legittima e utile allo Stato, rispettando le norme sociali.

La stabilità della cittadinanza, dipendeva dalla preservazione del nucleo familiare, e il matrimonio era visto come la premessa fondamentale per questo obiettivo.

Di conseguenza, sposarsi era una questione di grande importanza sociale e civica, regolata dalla legislazione augustea, che imponeva norme severe per promuovere i matrimoni e la natalità, scoraggiando il celibato e punendo l'adulterio, come avveniva realmente nell'antica Roma. L'unione monogamica tra un uomo e una donna era quindi più una questione pubblica che privata. Entrambi gli sposi erano tenuti a dimostrare il loro desiderio di vivere insieme, ma questo non era sufficiente.

Specialmente in età arcaica, era essenziale che la patria potestas dei capifamiglia (*patres familias*) fosse coinvolta per rendere valida l'unione. Secondo il diritto romano, il matrimonio era considerato l'unione tra un uomo e una donna con una comunanza reciproca di vita.²¹

20 Vincenti U., *Le categorie del diritto romano*, Napoli, Jovene, 2019.

21 Marrone M., *Istituzioni di diritto romano*, Palermo, Palumbo, 2006.

La *affectio maritalis*, ossia la volontà soggettiva dei due coniugi di vivere insieme come marito e moglie, era essenziale per la costituzione della *familia proprio iure dicta*, il gruppo familiare soggetto alla potestà del capostipite (*pater familias*). Il matrimonio veniva qualificato come *iustae nuptiae*²² (o *iustum matrimonium*), e per essere considerato tale, era necessario rispettare alcune condizioni fondamentali da parte dei coniugi:

a) In età arcaica, il *connubium* era il prerequisito essenziale per contrarre matrimonio e richiedeva che entrambe le parti fossero cittadini romani. Inizialmente, il *ius connubii*, cioè la capacità di contrarre matrimonio, era riservato esclusivamente ai patrizi.

Tuttavia, con la *Lex Canuleia* del 445 a.C., fu esteso anche ai plebei, permettendo il matrimonio tra patrizi e plebei.

La *Lex Canuleia* modificò così le norme precedenti, consentendo l'unione tra diverse classi sociali.²³

b) L'età pubere era una condizione essenziale per il matrimonio, stabilita con la pubertà: 12 anni per le ragazze e 14 per i ragazzi.

Questo traguardo era considerato il momento in cui si raggiungeva la "capacità di agire", una condizione necessaria non solo sul piano sociale e legale, ma anche biologico. Il matrimonio, quindi, non era solo un obbligo sociale e giuridico, ma anche legato alla maturità fisica e biologica. Durante l'epoca preclassica, era compito del *pater familias* determinare quando un individuo aveva raggiunto tale maturità.

Una volta raggiunta, si celebravano solenni rituali che segnavano ufficialmente il passaggio all'età adulta e, di conseguenza, la possibilità di contrarre matrimonio.²⁴

c) Il consenso nel matrimonio romano rappresentava la perpetuazione dell'*affectio maritalis*, ovvero la reciproca volontà dei coniugi di mantenere il legame matrimoniale.

Questo consenso era essenziale e andava oltre la semplice dichiarazione di intenti, poiché rifletteva l'impegno continuativo nella vita coniugale.²⁵

22 Marrone M., *Istituzioni di diritto romano*, Palermo, Palumbo, 2006.

23 Rawson B., *Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome*, Oxford, Clarendon Press, 1991.

24 Marrone M., *Istituzioni di diritto romano*, Palermo, Palumbo, 2006.

25 Fayer C., *La famiglia romana: aspetti giuridici ed antiquari*, Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 2005.

Inoltre, era cruciale ottenere anche il consenso del *pater familias* nel caso in cui uno o entrambi i coniugi fossero *alienii iuris*, ossia ancora sotto la *patria potestas*.

Esiste una distinzione fondamentale tra i due tipi di consenso: quello dei coniugi, che stabilisce il matrimonio, e quello degli aventi potestà, che è necessario affinché il matrimonio produca effetti giuridici e diventi un *matrimonium iure contractum*.

In altre parole, mentre il consenso reciproco dei coniugi è ciò che definisce l'unione matrimoniale, il consenso delle autorità familiari è quello che conferisce al matrimonio il riconoscimento e gli effetti giuridici ufficiali.²⁶

Va notato che nel corso della storia romana, i requisiti e le pratiche legate alla costituzione del matrimonio subirono cambiamenti e adattamenti in risposta alle trasformazioni sociali, politiche e culturali.

Ad esempio, con il passare del tempo, furono introdotte leggi che ampliarono il diritto al matrimonio anche a individui appartenenti a diverse classi sociali o con diversi status giuridici.

Questi cambiamenti riflettevano le mutevoli esigenze e priorità della società romana e contribuivano a modellare le pratiche matrimoniali nel corso dei secoli.

Oltre ai requisiti formali per la costituzione del matrimonio, è importante considerare il ruolo della donna all'interno di questa istituzione nella Roma antica.

Sebbene il matrimonio fosse spesso visto come un'istituzione che sottoponeva la donna alla *manus* del marito e alla sua famiglia, alcune fonti suggeriscono che le donne romane potevano avere una certa autonomia e influenza nelle questioni familiari, specialmente nelle questioni domestiche e nell'educazione dei figli.

Le donne di classi sociali più elevate potevano persino partecipare attivamente alla gestione delle proprietà di famiglia e alla vita politica.²⁷

Inoltre, le donne romane potevano avere una certa libertà nella scelta del coniuge e nell'espressione dei loro desideri e preferenze matrimoniali.

26 Fayer C., *La famiglia romana: aspetti giuridici ed antiquari*, Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 2005.

27 Hallett J. P., *Fathers and Daughters in Roman Society: Women and the Elite Family*, Princeton, Princeton University Press, 2014.

Sebbene fosse comune che i matrimoni fossero organizzati dalle famiglie e basati su considerazioni di status sociale ed economico, ci sono prove che suggeriscono che alcune donne romane potevano influenzare le decisioni matrimoniali e cercare partner che soddisfacessero i loro desideri e aspirazioni personali.²⁸

²⁸ Cantarella E., *Pandora's Daughters: The Role and Status of Women in Greek and Roman Antiquity*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1986.

1.4 EFFETTI GIURIDICI E CAUSE DELLO SCIoglimento DEL MATRIMONIO

Esaminiamo ora gli effetti giuridici del matrimonio romano.

È essenziale comprendere che se il matrimonio non comportava la costituzione della *manus maritalis*, non modificava lo *status familiae* della donna.

Il matrimonio romano poteva essere classificato come *cum manu* o *sine manu*.

Nel primo caso, la donna passava sotto la *manus* del marito, mentre nel secondo manteneva il suo status di *sui iuris* o di *filia familias*. Pertanto, se la moglie non era soggetta alla *patria potestas* e quindi era *sui iuris*, continuava a mantenere tale status anche durante il matrimonio.

Se, invece, la donna era sotto la potestà del suo *pater familias* d'origine, tale subordinazione persisteva anche nel matrimonio.

L'*honormatrimonii* rappresentava un elemento fondamentale del matrimonio romano, poiché costituiva il riconoscimento ufficiale della donna come moglie legittima e non semplicemente come concubina (*concupinatus*). Questo riconoscimento comportava diverse implicazioni, tra cui la legittimità dei figli nati dall'unione, che assumevano così il titolo di legittimi liberi. Secondo Ulpiano, uno dei più importanti giuristi romani, il matrimonio legittimo (*iustae nuptiae*) era l'unica forma d'unione che permetteva di generare figli legittimi e, quindi, sottoposti alla *patria potestas* del padre.²⁹

Ciò significava che i figli nati da un matrimonio legittimo erano considerati membri effettivi della famiglia (*familia*) e potevano godere di diritti ereditari. Essi erano inclusi nella struttura patriarcale e gerarchica della famiglia romana e venivano considerati come gli eredi del padre.

Al contrario, i figli nati da un'unione illegittima – come il concubinato – non godevano dello stesso status giuridico.

Non erano soggetti alla *patria potestas* e non avevano diritti ereditari nei confronti del padre, pur potendo essere riconosciuti dalla madre.³⁰

²⁹ Ulpiano, *Digesta*, 1, 1, 1, 3.

³⁰ Gaio, *Institutiones*, 1.48-49.

La *patria potestas* era una delle istituzioni chiave della famiglia romana, che conferiva al *pater familias* il potere quasi assoluto sui membri della sua famiglia, inclusa la moglie, i figli e gli schiavi.

Tuttavia, per esercitare la *patria potestas* sui figli, era essenziale che il matrimonio fosse considerato giuridicamente valido (*iustum matrimonium*).

Dal punto di vista della donna, l'*honor matrimonii* era un elemento che conferiva dignità e uno status giuridico significativo.

Nel caso di un matrimonio *cum manu*, la donna passava direttamente sotto la potestà del marito e acquisiva la sua condizione sociale, diventando in un certo senso parte integrante della famiglia del marito (*in loco filiae*).

Invece, nel matrimonio *sine manu*, la donna manteneva la propria autonomia e rimaneva sotto l'autorità del padre, pur acquisendo attraverso il matrimonio una posizione rispettabile e un riconoscimento sociale accresciuto. La differenza tra moglie legittima e concubina era chiara nella società romana, e questa distinzione era sancita anche dalla legge: la moglie legittima, a differenza della concubina, era coinvolta in tutta una serie di rituali e cerimonie matrimoniali, tra cui la congiunzione delle mani (*dextrarum iunctio*), l'utilizzo del *flammeum* (il velo di colore rosso-arancione) e l'offerta del sacrificio agli dei, simboli che sancivano l'importanza e la solennità del matrimonio.

Questo riconoscimento conferiva alla donna uno status che andava oltre il semplice ruolo domestico, permettendole di partecipare alla vita familiare come parte integrante del nucleo familiare, e di assicurare la continuità della stirpe attraverso la procreazione dei figli legittimi.³¹ Infine, è importante sottolineare che, attraverso l'*honor matrimonii*, la donna condivideva il rango sociale del marito, acquisendo dignità e rispettabilità.

Questo è confermato da Seneca, che affermava come la donna, tramite il matrimonio, diveniva non solo compagna della vita dell'uomo, ma anche colei che ne condivideva il destino e la condizione sociale.³²

In sintesi, l'*honor matrimonii* rappresentava non solo un riconoscimento sociale e giuridico per la donna, ma anche un meccanismo essenziale per assicurare la legittimità e la continuità della famiglia romana.

31 Treggiari S., *Roman Marriage: Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*, Oxford University Press, 1991.

32 Seneca, *Epistulae Morales ad Lucilium*, 95, 16.

Questo riconoscimento legale era una componente chiave della struttura familiare e sociale dell'antica Roma, conferendo ai figli uno status di legittimità e assicurando alla donna una posizione di dignità e rispetto all'interno della società.

Entrambi i coniugi erano vincolati da un obbligo di fedeltà reciproca, la cui violazione poteva comportare sanzioni patrimoniali al momento dello scioglimento del matrimonio.³³

Il matrimonio romano, come poteva essere istituito, così poteva essere sciolto, con modalità che variavano a seconda della struttura del matrimonio stesso.

Lo scioglimento del matrimonio avveniva principalmente in caso di morte di uno dei coniugi.

Tuttavia, esistevano anche altre cause di cessazione: la perdita dello status libertatis comportava la fine del matrimonio, poiché gli schiavi non potevano contrarre matrimonio con rilevanza giuridica a Roma.

Allo stesso modo, la perdita della cittadinanza da parte di uno dei coniugi provocava lo scioglimento del matrimonio, poiché lo *status civitatis* era un requisito fondamentale per il *connubium* e, di conseguenza, per la validità del matrimonio.

In aggiunta, il matrimonio poteva terminare se veniva meno l' *affectio maritalis*, ovvero la volontà reciproca di mantenere il legame coniugale, e quindi se la convivenza si interrompeva.

In tali casi si parlava di *divortium* (dal verbo *divertere*, allontanarsi), e in caso di divorzio unilaterale, di *repudium*.

Per lo scioglimento del matrimonio, né il *divortium* né il *repudium* richiedevano formalità particolari o pronunce da parte di organi giudiziari o amministrativi.³⁴ L'unica eccezione alle modalità di scioglimento del matrimonio riguardava il matrimonio in *manu*.

In questo caso specifico, per liberare la sposa dalla *manus potestas* del marito, era necessario intraprendere un apposito negozio giuridico.

È fondamentale notare che tale procedura riguardava esclusivamente la *manus* e non lo scioglimento del matrimonio stesso.

In altre parole, mentre la liberazione dalla *manus* richiedeva una procedura formale, il matrimonio in *manu* continuava ad esistere fino a quando non veniva sciolto secondo le norme generali.³⁵

Il divorzio unilaterale era possibile in presenza di gravi colpe da parte dell'altro coniuge.

33 Augenti D., *Momenti e immagini del diritto romano*, Quasar, Roma, 2008.

34 Fayer C., *La famiglia romana: aspetti giuridici ed antiquari*, Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 2005.

35 Brutti M., *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino, Giapichelli, 2011.

Per la moglie, ciò includeva comportamenti come l'adulterio o altre azioni moralmente riprovevoli.

Per il marito, il divorzio poteva essere richiesto se la moglie tentava di prostituirsi o se il marito avesse preso una concubina. Inoltre, in entrambi i casi, il divorzio era giustificato se uno dei coniugi era accusato di gravi crimini.

Il *repudium*, invece, era consentito solo in specifiche situazioni, conosciute come *divortiorum bona gratia*, e solo per motivi che non erano imputabili ai coniugi, come impotenza, scomparsa o prigionia di guerra. Al di fuori di queste circostanze particolari, il *repudium* era considerato *sine causa* e quindi illecito.

In tali casi, anche se il matrimonio si scioglieva, il coniuge responsabile poteva affrontare sanzioni come la perdita della dote o la deportazione in una colonia.

Tra il 18 e il 16 a.C., l'imperatore Augusto promosse la legge *Lex Iulia de Adulteriis Coercendis*, mirata a combattere la corruzione dei costumi e a regolare crimini sessuali come l'adulterio (*crimen adulterii*), l'incesto (*incestum*), il lenocinio (*lenocinium*) e lo stupro (*stuprum*).

Questa legge, proposta dallo stesso Augusto, fu considerata una delle più innovative e durature, con l'obiettivo di ristabilire la severa moralità del periodo e proteggere la dignità sociale della famiglia romana.³⁶

Una *lex regia*, attribuita a Romolo, permetteva al marito, *pater familias*, insieme con i cognati, parenti di sangue, di punire con la morte la donna che avesse commesso adulterio o che avesse bevuto vino.

La colpevole poteva essere la moglie, sia del capofamiglia che di un figlio di famiglia, comunque spettava sempre al *pater familias* emettere la "sentenza" dopo aver accertato e valutato la colpa.

Che la donna scoperta ubriaca fosse realmente uccisa lo attestano diversi esempi tramandatici dalle fonti antiche; il più famoso è l'episodio, che è fatto risalire al tempo di Romolo, di *Egnatius Mecenius o Maetennius* che, avendo scoperto la moglie a bere vino, la uccise a frustate e la sua condotta non fu punita da Romolo, anzi, l'*uxoricida* non fu neanche biasimato, giacché ciascuno ritenne che la donna era stata punita in modo esemplare per aver violato la regola della sobrietà.³⁷

36 Fayer C., *La famiglia romana: aspetti giuridici ed antiquari*, Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 2005.

37 R. Fiori, "Il divieto per le donne di bere vino: legge o precedente giudiziale?", in G.D. Merola, P. Santini (a cura di), *Lawine. Commercio e consumo del vino nel mondo antico. Aspetti giuridici*, Napoli: Jovene, 2020, pp. 39-57.

Gli antichi spiegano il perché alle donne fosse vietato bere vino e il perché la trasgressione a tale divieto fu a lungo considerata, insieme con l'adulterio, la più grave delle colpe commessa da una donna: la donna, facendo abuso di vino, poteva perdere il controllo su se stessa e lo stato di ubriachezza l'eccitava alla lussuria e, se sposata, all'adulterio; infatti, piccolissimo era il passo fra l'ubriachezza e gli illeciti amori e la donna, che faceva uso smodato di vino, chiudeva la porta a tutte le virtù e l'apriva ai vizi.³⁸

Avendo relazioni con un uomo diverso dal marito, la donna comprometteva e corrompeva la purezza del sangue familiare, di cui era ritenuta la custode e depositaria.

Inoltre, trasgrediva il suo ruolo principale, che era quello di generare figli legittimi per il marito o per il *pater familias*.

Quando una donna commetteva adulterio, non solo rischiava di introdurre elementi estranei all'interno della famiglia, ma causava anche una "*turbatio*" del *sanguis*.

Questo concetto di *commixtio sanguinis* o mescolanza del sangue familiare rappresentava una sorta di contaminazione del legame di sangue, che era considerato sacro e fondamentale per la vita e la purezza della famiglia.³⁹

Tale infrazione era vista come una violazione grave perché avrebbe reso impuri i figli legittimi che la donna avrebbe potuto generare successivamente, compromettendo così la purezza e l'integrità della linea di discendenza familiare.

In queste conseguenze funeste per tutta la famiglia stava, per i Romani, la gravità dell'adulterio commesso dalla donna sposata, che ne giustifica la severità della repressione. Questo spiega perché il consumo di vino fosse considerato una grave colpa, paragonabile all'adulterio.

Il vino, infatti, era visto come un catalizzatore per comportamenti immorali, inclusi atti di adulterio.⁴⁰

Si credeva che l'effetto inebriante del vino potesse compromettere il giudizio e la moderazione, portando così a trasgressioni gravi e a violazioni della moralità familiare.

38 Plin., *Nat.*, XIV, 89.

39 Gell., *Noctes Atticae*, 10, 23.

40 Treggiari S., *Roman Marriage: Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*, Oxford University Press, 1991.

Pertanto, il consumo di vino non era solo un comportamento sanzionato di per sé, ma anche un rischio per la fedeltà coniugale e per l'integrità dei legami familiari.⁴¹

Plutarco riporta che durante l'epoca regia a Roma, le donne non avevano il diritto di chiedere il divorzio, mentre i mariti erano autorizzati a farlo. Questo rifletteva una disparità di diritti tra i coniugi, con le donne prive di autonomia in questa importante questione legale.

Chi decideva di ripudiare la moglie per motivi diversi da quelli previsti dalla legge, era tenuto a garantire alla donna metà del suo patrimonio.

La richiesta formale di *repudium* avveniva attraverso un intermediario.

⁴²

In conclusione, gli effetti giuridici del matrimonio nell'antica Roma riflettevano le complesse dinamiche sociali e culturali del tempo.

Mentre il matrimonio conferiva vantaggi come il riconoscimento dei figli e lo status sociale della moglie, comportava anche obblighi come la fedeltà coniugale.

Sebbene il divorzio fosse ostacolato, non venne mai abolito, consentendo sia il divorzio unilaterale che il ripudio in casi specifici e tassativi.⁴³

⁴¹ Augenti D., *Momenti e immagini del diritto romano*, Quasar, Roma, 2008.

⁴² Cantarella E., *Pandora's Daughters: The Role and Status of Women in Greek and Roman Antiquity*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1986.

⁴³ Fayer C., *La famiglia romana: aspetti giuridici ed antiquari*, Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 2005.

CAPITOLO II LA MANUS

2.1 DESCRIZIONE E RUOLO

Come abbiamo precedentemente detto esistevano due principali forme di matrimonio: *cum manu* e *sine manu*.

Il matrimonio *cum manu*, che era regolato da accordi socio-politici tra le famiglie e rimase comune tra i Romani fino all'età imperiale, comportava il trasferimento della donna dalla tutela del padre a quella del marito.⁴⁴

Per rimuovere la donna dalla tutela maritale, l'Imperatore Ottaviano Augusto introdusse la *Lex Iulia De Maritandis Ordinibus* nel 18 a.C., stabilendo il matrimonio *sine manu*, che richiedeva il consenso reciproco dei coniugi e permetteva al padre di mantenere l'autorità sulla figlia.

Il concetto di *manus* nel matrimonio romano era fondamentale e si riferiva al potere che il marito aveva sulla moglie.

La *manus* era una sorta di autorità giuridica che trasferiva la donna dalla sua famiglia d'origine a quella del marito.

Questo concetto era fondamentale nel matrimonio romano e rifletteva le norme sociali e giuridiche dell'epoca.

Questa sezione esplorerà i modi di acquisizione e gli effetti della *manus* nel contesto del matrimonio romano.

Sotto la *manus*, una donna che fosse stata precedentemente *sui iuris* perdeva i suoi diritti e passava sotto la tutela del marito.

La *manus* conferiva al marito il diritto di rappresentare legalmente la moglie in tutte le questioni giuridiche.⁴⁵

Gaio descrive che il marito acquisiva la *manus* della moglie attraverso cerimonie specifiche.

Secondo Gaio, esistevano tre modalità principali per trasferire la *manus*: la *confarreatio*, l'*usus*, e la *coemptio*.⁴⁶

Questi riti rappresentavano le procedure formali con cui una donna entrava sotto l'autorità legale del marito, segnando un cambiamento significativo nel suo status giuridico e personale, tematica che sarà approfondita nel paragrafo successivo.

44 Treggiari S., *Roman Marriage: Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*, Oxford University Press, 1991.

45 Volterra E., *Nuove osservazioni sulla conventio in manum*, Milano, Giuffrè, 1951.

46 Gaio, *Institutiones*, I, 111-115.

È importante sottolineare, seguendo i dati sostenuti da Volterra e accolti da vari romanisti, che il matrimonio in *manum* e il matrimonio libero sono considerati due istituti distinti. Infatti la *Confarreatio*, la *Coemptio* e l'*Usus* non devono essere confusi con il matrimonio, poiché sono esclusivamente forme di *conventio in manum*.

Il matrimonio legittimo esisteva indipendentemente dalla *conventio* e aveva effetti giuridici propri.

Gaio fornisce una panoramica storica e giuridica delle cerimonie nuziali e delle pratiche matrimoniali romane.

Vincenti⁴⁷ approfondisce la trasformazione del matrimonio romano nel corso della storia, con particolare attenzione alla progressiva scomparsa della *manus* e all'evoluzione delle pratiche matrimoniali.

Analizza le cause e le conseguenze di questo cambiamento, evidenziando il contesto storico e culturale in cui si è verificato.

Volterra offre una prospettiva critica sulla *conventio in manum* nel contesto del diritto romano, distingue chiaramente tra la *conventio in manum* e il matrimonio, evidenziando le differenze e l'importanza di considerare questi due istituti separatamente.

Volterra fornisce nuove prospettive e osservazioni su questo tema controverso, basate su una solida analisi giuridica e storica.⁴⁸

Nel corso del tempo, il matrimonio *cum manu* cominciò a declinare poiché l'effetto della *manus*, che trasferiva tutto il patrimonio della donna *sui iuris* al marito, fu considerato eccessivamente oneroso.

Di conseguenza, sia la *confarreatio* sia la *coemptio*, due delle modalità tradizionali per instaurare il matrimonio *cum manu*, divennero progressivamente meno comuni e, alla fine, scomparvero.

Nel contesto di questa evoluzione, si diffuse il matrimonio *sine manu*, reso possibile attraverso la pratica dell'*usurpatio trinoctii*.

Questo rito consisteva nell'allontanamento della moglie dalla casa del marito per tre notti consecutive ogni anno, impedendo così che si compisse l'usucapione, ovvero l'acquisizione automatica della "*manus*" da parte del marito, che avrebbe conferito a quest'ultimo potere sulla moglie.

Grazie all'*usurpatio trinoctii*, la moglie rimaneva indipendente: se era *alieni iuris* continuava a restare sotto la potestas del padre, mentre se era *sui iuris* manteneva la propria autonomia personale e patrimoniale.

47 Vincenti U., *Le categorie del diritto romano*, Napoli, Jovene, 2019.

48 Volterra E., *Nuove osservazioni sulla conventio in manum*, Milano, Giuffrè, 1951.

Questo rito, quindi, garantiva alla donna di non essere assoggettata al controllo del marito, preservando la sua condizione giuridica e patrimoniale.⁴⁹

In entrambi i casi, la donna continuava a contribuire economicamente alla convivenza con la sua dote.

Questa forma di matrimonio, che rispettava maggiormente l'autonomia della donna, divenne prevalente negli ultimi anni della Repubblica romana.

⁴⁹ Fayer C., *La famiglia romana: aspetti giuridici ed antiquari*, Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 2005.

2.2 MODI DI ACQUISIZIONE

Nel diritto romano, la manus maritale poteva essere instaurata attraverso tre principali modalità.

La prima era l'*usus*, un rito che prevedeva l'acquisizione della *manus* tramite una convivenza continua e ininterrotta.

Un'altra modalità era la *confarreatio*, un rito sacro e formale che richiedeva sacrifici religiosi e rappresentava il metodo più solenne per trasferire la *manus*.

Infine, c'era la *coemptio*, una forma simbolica di acquisto della moglie mediante una transazione legale attraverso la quale il marito acquisiva il potere sulla moglie. Queste pratiche mostrano come il matrimonio romano, e le relative dinamiche di potere, siano evoluti nel tempo, riflettendo le complessità e le variazioni nella regolazione matrimoniale dell'antica Roma.⁵⁰

Esistevano diversi modi attraverso i quali la *manus* poteva essere acquisita nel matrimonio romano, analizziamoli nel dettaglio:

-*Confarreatio*: era uno dei rituali matrimoniali più solenni e significativi nell'antica Roma, imbevuto di profondi significati religiosi e sociali.

Questo rito, descritto in dettaglio nelle fonti antiche come le Istituzioni di Gaio, era riservato alle classi sociali più elevate, in particolare ai patrizi, e rappresentava un momento fondamentale nella vita matrimoniale di una coppia romana. Il termine *confarreatio* trae origine dalla tradizione di offrire una torta di farro a Giove Capitolino durante la cerimonia.

Questo atto non era solo simbolico, ma costituiva un vero e proprio patto sacro tra gli sposi e le divinità, con Giove che fungeva da testimone supremo del loro legame e impegno reciproco.

La *confarreatio*, quindi, non solo sanciva l'unione matrimoniale, ma anche l'approvazione divina e il riconoscimento del loro impegno davanti agli dèi.⁵¹

La presenza di dieci testimoni e dei sacerdoti più importanti della religione romana, il Pontefice Massimo e il Flamine Diale, conferiva alla cerimonia un carattere sacro e una legittimità religiosa indiscutibili.

50 Fayer C., *La famiglia romana: aspetti giuridici ed antiquari*, Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 2005.

51 Volterra E., *Nuove osservazioni sulla conventio in manum*, Milano, Giuffrè, 1951.

La *Confarreatio* non era solo un atto di unione tra due individui, ma anche un passaggio di stato per la donna coinvolta.

Attraverso questo rituale, la donna veniva trasferita dalla potestà del padre a quella del marito, entrando così a far parte della *sua gens* e assumendo un nuovo status legale e sociale.

Questo concetto di *manus*, che indicava l'autorità maschile sulla donna, era centrale nella società romana antica e trovava espressione nella cerimonia della *Confarreatio*.

Durante la cerimonia, gli sposi pronunciavano formule rituali solenni e offrivano sacrifici agli dei, chiedendo la loro benedizione sull'unione appena formata.

Il fuoco sacro che bruciava sull'altare era considerato un segno della presenza divina e la purezza della fiamma era interpretata come un auspicio favorevole per il futuro della coppia.

Dopo la cerimonia, gli sposi ricevevano congratulazioni e auguri da parte dei parenti e degli ospiti, mentre il banchetto nuziale rappresentava un momento di festa e gioia condivisa.

Venivano distribuite piccole focacce di farro, simbolo di fertilità e abbondanza, e il vino fluiva liberamente in segno di celebrazione.

Nonostante la sua importanza e il suo significato sacrale, la pratica della *Confarreatio* gradualmente cadde in disuso nel corso del tempo.

Le restrizioni e i vincoli imposti dalla cerimonia, insieme alla sua complessità e alla necessità di una supervisione sacerdotale, la resero poco praticabile in un'epoca in cui le esigenze sociali e legali stavano cambiando.

Con il passare del tempo, rituali più semplici e pragmatici presero il sopravvento, e la *Confarreatio* fu progressivamente sostituita da altre forme di *conventio in manum* più adatte alle nuove esigenze della società romana in evoluzione.⁵²

-Coemptio: rappresentava un aspetto unico del panorama matrimoniale nell'antica Roma, caratterizzato da una serie di pratiche e rituali che riflettevano non solo la struttura sociale della società romana, ma anche le credenze religiose e le norme giuridiche dell'epoca.

Questo modo di acquisizione della *manus*, sebbene meno comune e meno elaborato rispetto alla *confarreatio*, giocava un ruolo significativo nel definire i rapporti coniugali e familiari.

La *coemptio* era una forma di unione matrimoniale basata su un contratto di compravendita simbolica, attraverso il quale la donna veniva "acquistata" dal marito davanti a testimoni.

⁵² Vincenti U., *Le categorie del diritto romano*, Napoli, Jovene, 2019.

Questo atto rappresentava non solo il passaggio della donna dalla potestà del padre a quella del marito, ma anche l'assegnazione di un nuovo status giuridico e sociale all'interno della famiglia e della società romana.⁵³

Originariamente, la *coemptio* era considerata una pratica accessibile principalmente alle classi sociali meno abbienti, offrendo un'alternativa alla *confarreatio*, che era riservata alle élite patrizie.

Col passare del tempo, questa modalità divenne più comune e fu adottata anche dalle classi più elevate, soprattutto dopo che la *confarreatio* era caduta in disuso.

Durante la cerimonia della *coemptio*, il padre della sposa assumeva il ruolo di venditore, cedendo simbolicamente la figlia al futuro marito.⁵⁴

Questo atto di vendita era spesso accompagnato da uno scambio di monete e da una stretta di mano, simboleggiando il trasferimento di proprietà e autorità sulla donna.

Una volta completata la transazione, la donna diventava legittimamente "*uxor*" del marito, senza le connotazioni rituali e sacre associate alla *confarreatio*.

Tuttavia, nonostante la sua natura meno elaborata, la *coemptio* non era priva di significato e importanza.⁵⁵

Essa definiva chiaramente i ruoli e le responsabilità all'interno del matrimonio, stabilendo il potere legale del marito sulla moglie e creando una base giuridica per l'organizzazione della famiglia romana.

La pratica della *coemptio* continuò per un certo periodo dopo che la *confarreatio* cadde in disuso, ma alla fine scomparve completamente dopo la fine della repubblica.

Questo cambiamento potrebbe essere attribuito a una serie di fattori, tra cui l'evoluzione delle norme sociali e giuridiche, nonché il declino delle antiche istituzioni religiose romane.

In sintesi, la *coemptio* rappresentava un aspetto importante della pratica matrimoniale nell'antica Roma, offrendo un'alternativa più pragmatica e accessibile alla *confarreatio*.

-*Usus*: sebbene meno legata alla ritualità religiosa, questa forma di matrimonio svolgeva comunque un ruolo fondamentale nella definizione dei rapporti familiari e nella struttura sociale della società romana.

53 Volterra E., *Nuove osservazioni sulla conventio in manum*, Milano, Giuffrè, 1951.

54 Brutti M., *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino, Giapichelli, 2011.

55 Fayer C., *La famiglia romana: aspetti giuridici ed antiquari*, Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 2005.

L'usus, oltre ad essere un metodo di acquisizione della manus, rifletteva anche le norme sociali e culturali dell'antica Roma.

Era parte integrante del tessuto sociale e legale che definiva i rapporti matrimoniali e familiari all'interno della società romana.

Questa modalità, basata sulla convivenza continua per un periodo di un anno, offriva una visione interessante delle relazioni di genere e del ruolo delle donne nell'antica Roma.

Mentre la *confarreatio* e la *coemptio* erano cerimonie più elaborate che coinvolgevano rituali sacri e formalità giuridiche, *l'usus* rappresentava una forma più pratica e quotidiana di unione matrimoniale.

Per le donne romane, *l'usus* poteva rappresentare una sorta di garanzia di sicurezza e stabilità all'interno del matrimonio.

Sebbene non fosse accompagnato da rituali solenni o pubblici, il fatto che il marito avesse accettato e mantenuto la convivenza con la donna per un intero anno poteva essere interpretato come un impegno serio e duraturo.⁵⁶

D'altra parte, *l'usus* sollevava anche questioni di autonomia e libertà per le donne.

Il fatto che una donna potesse interrompere il processo di acquisizione della manus attraverso il *trinoctium* indicava che aveva un certo grado di controllo sulla sua situazione matrimoniale e legale.

Questo potere di interruzione rappresentava una sorta di salvaguardia per le donne che potevano desiderare di mantenere la propria autonomia o di rimanere sotto la protezione di un altro tutore legale.

Inoltre, *l'usus* forniva un esempio della complessità delle leggi e delle norme matrimoniali nell'antica Roma.

Se la *confarreatio* era riservata alle élite patrizie e la *coemptio* costituiva un'opzione più accessibile, *l'usus* rappresentava una via intermedia, praticabile da una vasta gamma di persone, senza riguardo al loro status sociale o ricchezza.

L'abolizione dell'*usus* da parte di Augusto segnò una svolta significativa nella pratica matrimoniale romana.

Con il passare del tempo, la *confarreatio* e la *coemptio* divennero le forme predominanti di matrimonio, mentre *l'usus* cadde gradualmente in disuso.

Tuttavia, la sua importanza storica e il suo impatto sulle relazioni matrimoniali e familiari nell'antica Roma rimangono oggetto di studio e riflessione per gli storici e gli studiosi del diritto romano.

⁵⁶ Fayer C., *La famiglia romana: aspetti giuridici ed antiquari*, Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 2005.

2.3 EFFETTI DELLA MANUS

L'acquisizione della *manus* nel matrimonio romano comportava diversi effetti legali e sociali che influenzavano profondamente il ruolo della donna nella società. Con la *manus*, la donna perdeva la sua autonomia legale se *sui iuris* e diventava soggetta al controllo del marito in tutte le questioni legali. Questo significava che ogni atto giuridico che la donna desiderava compiere doveva essere fatto tramite il marito, il quale deteneva il potere di rappresentarla legalmente in tutte le questioni relative al patrimonio e ai diritti civili.⁵⁷ Questo meccanismo giuridico limitava in modo significativo le possibilità di partecipazione attiva della donna nella vita economica e sociale, relegandola a una posizione di subordinazione all'interno del matrimonio e della famiglia. Se una donna era sottoposta a un *pater familias*, la situazione patrimoniale non subiva variazioni significative con la *conventio in manum*. Prima di tale rito, la donna, essendo sotto la potestà del *pater familias*, non aveva diritti patrimoniali autonomi, poiché tutto il patrimonio era gestito esclusivamente dal *pater familias*. In questo contesto, la *conventio in manum* non cambiava sostanzialmente la sua situazione patrimoniale; semplicemente, il marito (o il padre del marito, se ancora in vita) sostituiva il *pater familias* originario come titolare della potestà. Pertanto, anche dopo la *conventio in manum*, la donna non acquisiva direttamente il patrimonio; piuttosto, qualsiasi bene acquisito veniva trasferito nella sfera patrimoniale del marito (o, se applicabile, del padre del marito). La principale differenza risiedeva nel fatto che, dal punto di vista patrimoniale, i beni che la moglie poteva acquisire dopo la *conventio in manum* erano considerati proprietà del marito o del suo rappresentante, e non più della donna stessa.⁵⁸ Questo cambiamento non solo rafforzava la posizione economica del marito, ma annullava anche la capacità della moglie di accumulare beni o gestire autonomamente le proprie finanze. Al contrario, se la donna era già *sui iuris*, cioè non sottoposta a nessuna potestà paterna, possedeva un patrimonio autonomo. Con la *conventio in manum*, questa autonomia e capacità giuridica veniva meno, e il suo patrimonio veniva incorporato in quello del marito, segnando una perdita significativa della sua indipendenza patrimoniale.

57 Vincenti U., *Le categorie del diritto romano*, Napoli, Jovene, 2019.

58 Volterra E., *Nuove osservazioni sulla conventio in manum*, Milano, Giuffrè, 1951.

La scomparsa della capacità giuridica della donna non solo limitava le sue possibilità economiche, ma anche la sua capacità di prendere decisioni in autonomia, compromettendo la sua libertà di azione e limitando la sua voce nelle questioni familiari e patrimoniali. Inoltre, la *conventio in manum* non solo impattava il patrimonio della donna, ma aveva anche ripercussioni sugli interessi del tutore della donna, che in caso di matrimonio con *manus* avrebbe perso la possibilità di ereditare.⁵⁹ La figura del tutore, di solito un parente *agnato*, era fondamentale per la donna sui iuris, poiché rappresentava un potenziale erede in assenza di testamento. Se la donna fosse passata sotto la potestà del marito, il tutore perdeva ogni diritto su di essa e sul suo patrimonio, diminuendo così le sue prospettive ereditarie. Questa situazione creava un conflitto di interessi tra le famiglie di origine e quella del marito, portando a una negoziazione continua sulla sorte dei patrimoni e sull'eredità. Il *trinoctium*, che offriva una protezione temporanea contro l'acquisizione automatica della *manus* dopo un anno di convivenza, rifletteva il desiderio di preservare il patrimonio della donna e gli interessi del suo tutore. Infatti, una volta che il patrimonio della donna entrava sotto la *manus* del marito, il tutore perdeva ogni diritto su di esso e, di conseguenza, le sue possibilità di ereditare. Nel corso del tempo, la crescente autonomia sociale delle donne e la diminuzione dell'importanza della tutela *muliebre* hanno contribuito al declino del matrimonio *cum manu*. Con l'aumento della libertà e dell'autonomia delle donne, il matrimonio *sine manu* divenne la forma prevalente.⁶⁰ Gaio osserva che la tutela delle donne, giustificata da una presunta debolezza d'animo secondo le concezioni greche, era più una formalità apparente che una necessità reale.⁶¹ Con il passare del tempo, la società romana si allontanò da queste concezioni antiquate e il matrimonio *sine manu* divenne la norma, riflettendo un cambiamento nella percezione del ruolo delle donne e dei loro diritti patrimoniali. Questi sviluppi non solo segnarono un importante passo verso la maggiore emancipazione delle donne, ma indicarono anche una trasformazione della società romana in un contesto più favorevole alla valorizzazione del contributo femminile.

59 Cantarella E., *L'ambiguo malanno: condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Roma, Editori Riuniti, 2013.

60 Rawson B., *Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome*, Oxford, Clarendon Press, 1991.

61 Gaio, *Institutiones*, Libro I, capitolo 113

L'emergere di una nuova consapevolezza riguardo ai diritti delle donne segnò l'inizio di un periodo in cui le relazioni matrimoniali non erano più esclusivamente basate su dinamiche di potere patriarcali, ma piuttosto su un riconoscimento mutuo dei diritti e delle responsabilità. Queste trasformazioni giuridiche e sociali segnalano un'evoluzione fondamentale nella concezione del matrimonio e del ruolo delle donne all'interno della società romana, segnando l'inizio di un periodo in cui la donna iniziava a essere vista non solo come un oggetto di scambio, ma come un soggetto con diritti e dignità. La transizione verso forme di matrimonio che rispettavano maggiormente l'autonomia femminile non fu solo il risultato di cambiamenti legislativi, ma anche di un profondo cambiamento culturale che riconosceva l'importanza della partnership e della collaborazione tra i coniugi. La donna, pur continuando a affrontare sfide legate alle norme sociali e alle aspettative patriarcali, iniziava a costruire un'identità più complessa e sfumata, in grado di integrare il suo ruolo di moglie e madre con aspirazioni e diritti economici e sociali più ampi.

CAPITOLO III *LA MATRONA ROMANA*

3.1 IL RUOLO DELLA MATRONA ROMANA

Il matrimonio nell'antica Roma non era basato sull'amore, ma piuttosto su alleanze politiche o economiche, e le donne erano tenute a conformarsi alle aspettative della società.

Esse erano generalmente confinate nella *domus*, dove si occupavano delle attività domestiche e dell'educazione dei figli, trasmettendo loro i valori morali e tradizionali della civiltà romana.⁶²

La *domus* evoca i concetti di convivenza e di comunità di vita, rispecchiando la nozione di *familia* in senso personale, comprendente tutti coloro che stavano presso la casa del *pater*.

Il suo più recente derivato, *dominium*, si riferisce invece specificatamente all'elemento patrimoniale, ossia alla famiglia nel senso di insieme di *res*, di rapporti e di interessi economici che legano saldamente i componenti del gruppo familiare, la quale trova la sua sede e il suo emblema nella *domus*.

Domus, dunque, come simbolo fisico dell'unità e della ricchezza familiare, come edificio abitativo talmente ancorato alla terra da identificarsi con essa, finisce per rappresentare l'archetipo dello stesso concetto giuridico di *dominium*, che nasce appunto dall'idea dell'appartenenza della casa, del suolo su cui essa sorge, del terreno adiacente⁶³, tanto che *pater familias* è specificatamente definito da Ulpiano come *qui in domo dominium habet*, ovvero come colui che ha il potere (o dominio) nella propria casa.

Nella *domus* romana, le funzioni sociali e familiari erano strettamente legate alla divisione degli spazi, che rifletteva il sistema gerarchico e patriarcale della società romana.

Gli uomini, in particolare il *pater familias*, erano responsabili degli affari pubblici e sociali. Ricevevano ospiti nell'*atrium*, uno spazio di rappresentanza, e gestivano questioni legali e politiche nel *tablinum*, un ambiente destinato alle loro attività amministrative e commerciali.

In questi contesti, l'uomo incarnava l'autorità della famiglia e la sua immagine pubblica, poiché la sua presenza e le sue relazioni con il mondo esterno definivano il prestigio e il potere della casa.

62 Cantarella E., *Passato prossimo: Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, Feltrinelli, 1996.

63 Zanon G., *La capacità patrimoniale della donna. Tra realtà e apparenza giuridica*, Padova, Cedam, 2013

Le donne, e in particolare la matrona, pur avendo un ruolo più limitato nella vita pubblica, erano centrali nella gestione quotidiana e nella prosperità della *domus*.

La matrona era il vero fulcro dell'organizzazione interna della casa, supervisionando la preparazione dei pasti nella *culina* (la cucina), e curando le riserve alimentari, tessili e le finanze domestiche.

Inoltre, la matrona partecipava ai banchetti nel *triclinium*, anche se con una posizione subordinata rispetto agli uomini. Un elemento chiave della vita femminile nella *domus* era il *gynaeceum*, una zona riservata alle donne dove si svolgevano attività come la filatura, la tessitura e altri compiti domestici.

Questo spazio, nascosto agli occhi degli ospiti e degli uomini estranei alla famiglia, rappresentava il regno privato delle donne, dove la matrona dimostrava la sua abilità nella gestione della casa e delle risorse.

Nonostante la limitazione nei ruoli pubblici, la matrona godeva di un profondo rispetto all'interno della sfera privata e aveva un'influenza significativa sulla reputazione della famiglia.⁶⁴

Il suo comportamento virtuoso era considerato cruciale per mantenere l'onore della casa, e il suo ruolo di madre e custode della moralità familiare veniva ammirato e celebrato.

La separazione degli spazi tra uomini e donne nella *domus* non rifletteva solo una divisione pratica delle attività, ma anche una divisione simbolica di potere e prestigio.

L'uomo, con il suo controllo sugli affari esterni e le relazioni sociali, rappresentava il volto pubblico della famiglia, mentre la donna, con il suo dominio sugli affari interni, era il cuore della casa.

Sebbene il sistema fosse patriarcale e l'uomo detenesse formalmente l'autorità, la matrona svolgeva un ruolo essenziale, garantendo che la *domus* funzionasse senza intoppi e che i bisogni quotidiani della famiglia fossero soddisfatti.⁶⁵

Le donne romane si occupavano principalmente dei lavori domestici, fin dalla giovane età, le ragazze venivano preparate a ricoprire il ruolo di spose e madri attraverso un'istruzione limitata, mirata principalmente alla formazione per la vita familiare.

Nell'antica Roma, esisteva un ideale di donna che era caratterizzato dalla castità, dal compito di gestire la casa e da un comportamento riservato, simile alla figura di Tacita Muta, la divinità del silenzio.

64 Cantarella E., *L'ambiguo malanno: condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Roma, Editori Riuniti, 2013.

65 Cantarella E., *Passato prossimo: Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, Feltrinelli, 1996.

Questa visione ideale imponeva restrizioni severe, come il divieto di bere vino e la necessità di restare entro i confini della *domus*, dedicandosi al lavoro domestico e alla tessitura della lana.⁶⁶

Per essere definita matrona, una donna doveva ricoprire due ruoli principali: quello di moglie e di madre.

Un'epigrafe latina incisa su un sepolcro riassume la posizione femminile nel mondo romano con le parole:

Fu una donna casta, si prese cura della casa, lavorò la lana (*casta fuit, domum servavit, lanam fecit*).

L'ideale della matrona romana, come esemplificato da figure storiche come Cornelia, madre dei Gracchi, e Livia Drusilla, moglie di Augusto, si fondava su due virtù principali: *castitas* (castità) e *pudicitia* (pudore). La castità non si riferiva soltanto alla purezza fisica, ma anche al rispetto morale verso il marito e alla devozione verso la famiglia.

Il pudore rappresentava la discrezione e la modestia che la matrona doveva mantenere nella sua vita quotidiana.⁶⁷

Nei successivi paragrafi, sarà più trattato in dettaglio come queste figure storiche rappresentano l'ideale della matrona romana e come le loro vite e virtù riflettano i valori e le aspettative della società romana.

Fin dal momento degli *sponsalia*, la giovane attendeva il matrimonio come l'evento più significativo della sua vita, che avrebbe sancito l'inizio della sua funzione di madre e custode dei valori romani, soprattutto attraverso l'educazione dei figli ai principi del patriottismo.

La donna viveva all'interno di un sistema patriarcale in cui gli uomini esercitavano il controllo sulla sua sessualità e sulla sua capacità di procreare.

Per garantire questo controllo, esistevano leggi e norme rigide.

Qualsiasi relazione al di fuori del matrimonio, anche se intrapresa da vedove o donne non sposate, era considerata un crimine e poteva essere punita dal *pater familias* senza necessità di un processo formale.

Nel II secolo a.C., Catone il Censore notava con una certa soddisfazione che, secondo la legge romana, un marito aveva il diritto di uccidere la moglie in caso di adulterio senza subire conseguenze legali.

Al contrario, se la moglie scopriva il marito in adulterio, non solo non aveva il diritto di punirlo fisicamente, ma era completamente impossibilitata ad agire contro di lui.

66 Cantarella E., *Pandora's Daughters: The Role and Status of Women in Greek and Roman Antiquity*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1986.

67 Cenerini G., *La donna romana. Modelli e realtà*, Torino, Giappichelli, 2013.

Questa disparità di trattamento, come riportato da Aulo Gellio, sottolineava le gravi ingiustizie che le donne affrontavano nel sistema legale romano.

Al di fuori delle questioni familiari, le restrizioni legali per le donne erano considerevoli. Inoltre, le donne erano escluse dalla vita politica e pubblica: non potevano votare nelle assemblee elettorali e legislative né ricoprire incarichi riservati agli uomini, come quelli degli *officia virilia* (doveri virili). Questa esclusione dalle funzioni civili e pubbliche rimase una costante nella storia romana.

La subordinazione politica e legale delle donne veniva giustificata in vari modi.

Seneca, ad esempio, affermava che i due sessi contribuivano alla società in modo complementare: l'uno era destinato all'obbedienza, l'altro al comando.

Si sosteneva che la dedizione delle donne alla vita familiare fosse incompatibile con la possibilità di ricoprire cariche pubbliche.

Alcuni argomentavano anche che l'inferiorità naturale delle donne, manifestata nella loro presunta "debolezza di giudizio" (*levitas animi*), fosse una ragione sufficiente per escluderle da ruoli pubblici e giuridici. Questa visione, ampiamente accettata nella giurisprudenza e nella letteratura romana, trovava espressione già nella Legge delle XII Tavole, secondo cui le donne erano poste sotto tutela a causa di una presunta "leggerezza di spirito", come affermava il giurista Gaio. Nonostante tali restrizioni, donne romane dimostrarono ampiamente la fallacia dell'argomento della *levitas*.

Un caso noto è quello di Livia Drusilla, moglie di Augusto e madre dell'imperatore Tiberio.

La sua posizione e il suo status le permisero di navigare abilmente tra le normative, dimostrando che anche le donne, pur limitate dalla legge, potevano trovare modi per esercitare un'influenza significativa e mantenere un certo grado di libertà e potere.

L'analisi della condizione femminile nell'antica Roma, come evidenziato da studiosi come Eva Cantarella, mostra che il comportamento delle donne "rispettabili" era rigorosamente conforme all'ideale della matrona romana.

Questo ideale imponeva loro il compito di generare figli all'interno di un matrimonio stabilito e di educarli secondo i valori tradizionali.⁶⁸

68 Cantarella E., *L'ambiguo malanno: condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Roma, Editori Riuniti, 2013.

Nonostante l'importanza di questo compito, la matrona non aveva potestà sui suoi figli. A seconda della sua posizione legale, poteva persino perdere ogni forma di autorità su di loro già al momento della loro nascita.

Questo rifletteva un sistema familiare in cui l'autorità e i diritti erano dominati dagli uomini, relegando la matrona a un ruolo di fondamentale importanza ma senza controllo legale diretto sui propri figli.⁶⁹

All'opposto dell'ideale della matrona romana, rappresentato da figure come Cornelia e Livia Drusilla, si trovano diverse categorie di donne che occupavano una posizione sociale ed economica inferiore.

Queste donne, spesso di condizione servile o di bassa estrazione sociale, erano considerate oggetti sessuali privi di qualsiasi considerazione morale.

Tra di esse figuravano le donne affrancate (*liberte*), le meretrici e le concubine.

Le matrone adulate, invece, erano viste come irrimediabilmente corrotte e, secondo la legge arcaica, potevano essere condannate a morte.⁷⁰

Le opinioni degli scrittori antichi, come evidenziato nelle fonti giuridiche e epigrafiche, offrono una visione complessa e spesso pregiudiziale di queste donne.

Gli autori romani tendevano a giudicare severamente chi si allontanava dai modelli tradizionali, ma le fonti epigrafiche e archeologiche rivelano anche storie di donne che hanno scelto percorsi di vita alternativi.

Queste donne, spesso impegnate nelle arti, nella letteratura o nel commercio, dimostrarono notevole capacità economica e visibilità pubblica, guadagnandosi onorificenze per il loro contributo alla comunità.⁷¹

Questa dicotomia tra l'ideale matronale e le reali condizioni vissute dalle donne romane mette in luce un contrasto significativo tra la figura idealizzata e le effettive opportunità e diritti.

Gli uomini temevano che le donne potessero acquisire potere attraverso la conoscenza e minare così il controllo sociale e politico.

Per questo motivo, comportamenti considerati devianti venivano etichettati come amorali e inaccettabili.⁷²

69 Brutti M., *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino, Giapichelli, 2011.

70 Varro., *De lingua Latina*, Libro 5.

71 Cantarella E., *Pandora's Daughters: The Role and Status of Women in Greek and Roman Antiquity*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1986.

72 Rohr, Vio, *Introduzione al diritto romano*, Edizioni Laterza, Roma, 2019

Nonostante le restrizioni sociali, le donne romane potevano accedere ad alcune opportunità che favorivano una certa forma di emancipazione.

Esse potevano ereditare il patrimonio paterno, sebbene il controllo su di esso fosse limitato.

Inoltre, avevano accesso all'educazione in campi come la letteratura, la filosofia e il diritto.

Alcune riuscivano anche a svolgere ruoli politici come mediatrici, dimostrando che, sebbene limitati, esistevano spazi per un certo grado di indipendenza e influenza.

3.2 ESEMPI DI MATORNE ROMANE

3.2.1 CORNELIA

Cornelia, figlia di Publio Cornelio Scipione Africano e madre dei famosi fratelli Gracchi, occupa un posto di rilievo nella storia della repubblica romana come incarnazione di virtù e dedizione alla famiglia.

La sua vita rappresenta un esempio illuminante delle norme e dei valori culturali dell'epoca, offrendo un modello di comportamento che continua a suscitare ammirazione e riflessione. Nata tra il 195 e il 190 a.C., Cornelia era la figlia di Publio Cornelio Scipione Africano Maggiore, il celebre condottiero noto per la sua vittoria su Annibale, e di Emilia Terza, appartenente a una delle famiglie patrizie di maggior prestigio a Roma.

Dopo la morte di suo padre, Cornelia fu unita in matrimonio con Tiberio Sempronio Gracco.

Questa unione non solo le conferì una posizione sociale di grande rilievo, ma influenzò anche profondamente il suo percorso personale e quello dei suoi figli.

La dedizione di Cornelia alla sua famiglia e il suo impegno nell'educazione dei suoi figli riflettono le aspettative e le norme dell'epoca, tracciando così un'importante impronta nella storia romana.⁷³

Cornelia è nota principalmente per il suo ruolo di madre di Tiberio e Gaio Gracco, figure di spicco nel panorama politico romano come riformatori sociali.

La sua dedizione all'educazione dei figli fu straordinaria e si distinse per un impegno intensivo e mirato.

Cornelia non solo curò la loro istruzione con estrema attenzione, ma riuscì anche a plasmare in modo significativo le loro prospettive e ambizioni politiche, gettando le basi per le loro audaci iniziative di riforma sociale.

Questo impegno si rifletteva nella scelta dei maestri per i suoi figli, che Cornelia effettuò con grande attenzione.

Optò per figure di spicco come Diofane di Mitilene e Blossio di Cuma, selezionati non solo per la loro competenza e preparazione nel campo della filosofia e della retorica, ma anche per le loro inclinazioni politiche egualitarie.

⁷³ Petrocelli, C.. *Cornelia, la matrona. In Roma al femminile*, a cura di A. Frascetti. Laterza, Roma-Bari, 1994.

Questa scelta strategica evidenziava la sua intenzione di fornire ai suoi figli una formazione intellettuale di alta qualità, mirata a prepararli adeguatamente per le sfide e le responsabilità future.

Dopo la morte del marito nel 154 a.C., Cornelia decise di non risposarsi e di dedicarsi completamente alla formazione dei suoi figli, guadagnandosi una reputazione di matrona devota e virtuosa.

La sua scelta di rimanere vedova, nota come “univirato”, rifletteva l’ideale di fedeltà e dedizione, e fu un elemento distintivo del suo carattere.

Inoltre, questa decisione le conferì una maggiore autonomia decisionale e le permise di gestire i suoi beni e la sua famiglia con libertà.⁷⁴

Dopo la morte dei suoi figli, Cornelia si trasferì a Miseno, dove si circondò di intellettuali e letterati greci.

La sua villa divenne un centro di attività culturale e Cornelia partecipava a discussioni filosofiche e dibattiti intellettuali.⁷⁵

Plutarco la descrive come una donna di grande cultura, che intratteneva rapporti con filosofi e scrittori, mantenendo viva la memoria dei suoi figli e del padre, Scipione Africano.

L’abilità di Cornelia nel mantenere relazioni con filosofi e intellettuali rifletteva l’ambiente culturale stimolante in cui era cresciuta, grazie al legame familiare con la cultura greca.

Cornelia ricevette un’onorificenza senza precedenti durante la sua vita: una sua statua in bronzo fu eretta nel Foro Romano, rappresentando il primo riconoscimento pubblico dedicato a una donna romana.

Questa statua, che ricordava Cornelia come madre dei Gracchi e figlia di Publio Cornelio Scipione Africano, fu inizialmente collocata nella *Porticus Metelli* e successivamente trasferita nella *Porticus Octaviae*.⁷⁶

Il cambiamento di collocazione riflette possibili variazioni nelle preferenze o nelle modifiche architettoniche del Foro.⁷⁷

Sebbene la statua di bronzo sia andata perduta, è rimasta la base di marmo, rinvenuta nel 1878 vicino ai Propilei della *Porticus Octaviae*.

La base, realizzata in marmo pentelico, misura 1,20 x 1,75 metri e ha un’altezza di 0,80 metri.

Questa base presenta due iscrizioni risalenti a epoche diverse.

L’iscrizione principale, situata al centro, riporta *Cornelia Africanae F. Gracchorum* (Cornelia, figlia dell’Africano, madre dei Gracchi).

74 Petrocelli C., *Cornelia, la matrona*. In *Roma al femminile*, a cura di A. Frascchetti. Laterza, Roma-Bari, 1994.

75 Frare M., *Tribuno contro tribuno. Tiberio Gracco versus Marco Ottavio*. Seconda edizione riveduta, Jovene Napoli, 2022.

76 Plin., *Nat.*, 34, 31.

77 Frare M., *Tribuno contro tribuno*, cit.

Questo testo conferma il riconoscimento pubblico di Cornelia come madre dei Gracchi, una fama comunque “affiancata“ da due uomini.

L’iscrizione, databile all’epoca augustea, indica che la base era destinata originariamente alla statua di Cornelia.

In un’epoca in cui molte donne erano principalmente dedite alla sfera domestica e mantenevano un profilo riservato, Cornelia esercitava una notevole influenza pubblica, soprattutto attraverso l’educazione dei suoi figli e il suo impegno intellettuale.

Contrariamente a figure mitiche come Tacita Muta, simbolo di discrezione e silenzio, Cornelia incarnava un modello di matrona impegnata sia sul piano culturale che politico, capace di lasciare un segno significativo nella storia romana.⁷⁸

La sua esistenza, segnata dall’educazione dei figli, dall’autonomia nella gestione della sua vita e dal coinvolgimento intellettuale, offre un esempio di virtù e dedizione che è stato celebrato nel tempo.

⁷⁸ Petrocelli C., *Cornelia, la matrona. In Roma al femminile*, a cura di A. Frascetti. Laterza, Roma-Bari, 1994.

3.2.2 LIVIA DRUSILLA

Livia Drusilla, nata il 30 gennaio 58 a.C., è considerata una delle personalità più influenti dell'epoca imperiale romana. Figlia di Marco Livio Druso, patrizio romano, proveniva da un'importante famiglia aristocratica, la cui posizione le permise di costruire una solida base per il suo futuro potere.

Da giovane Livia fu sposata con Tiberio Claudio Nerone, ma l'alleanza che maggiormente segnò la sua vita fu quella con Augusto, con il quale successivamente si unì in matrimonio.

In qualità di matrona romana, Livia superò di gran lunga le aspettative tradizionali del suo ruolo.

Pur non avendo incarichi politici ufficiali, esercitava la sua influenza in modo sottile ma efficace.

Livia fungeva da consigliera informale di Augusto, con la sua saggezza e abilità diplomatiche molto apprezzate.

Sebbene ufficialmente il suo compito principale fosse la gestione della famiglia e della casa imperiale, il suo contributo alla politica romana fu notevole, grazie all'influenza discreta che esercitava dietro le quinte.

Il matrimonio con Augusto non solo rafforzò la sua posizione sociale, ma le permise di avere un impatto significativo sugli affari politici dell'impero.⁷⁹

Una delle caratteristiche che definiva Livia come matrona era il suo rispetto per i principi della modestia e sobrietà.

Fonti storiche, tra cui Tacito⁸⁰, evidenziano come Livia Drusilla cucisse da sola i propri abiti e rifiutasse di indossare gioielli sfarzosi.

Questo comportamento rifletteva i precetti delle leggi suntuarie dell'epoca, che erano volte a limitare gli eccessi e il lusso tra le donne romane, sottolineando la necessità di mostrare sobrietà e umiltà.

Le leggi suntuarie, come la *Lex Oppia* e la *Lex Iulia de maritandis ordinibus*, cercavano di controllare l'esibizione della ricchezza da parte delle donne, scoraggiando l'uso eccessivo di gioielli e abiti costosi.

Livia rappresentava perfettamente questi ideali, mostrando che, nonostante la sua posizione di potere come moglie dell'imperatore, era fedele ai valori di una vera matrona romana. Il miglior ornamento per una donna è il silenzio e la modestia⁸¹ diceva Catone il censore, e Livia incarnava questo ideale attraverso la sua condotta discreta e riservata.

⁷⁹ Dennison M. & Musilli S. (Traduttore), *Livia. L'imperatrice di Roma*, Castelvecchi, Roma, 2021.

⁸⁰ Tac., *Ann.*, I, 3-5

⁸¹ Catone il Censore, 34.2.

Si conformava all'idea che la virtù femminile si esprimesse attraverso la modestia, il lavoro domestico e la devozione alla famiglia, piuttosto che attraverso l'ostentazione di ricchezza e potere.

La fedeltà era un'altra virtù chiave associata alla figura della matrona romana, e Livia dimostrò la sua dedizione ad Augusto anche di fronte ai tradimenti del marito.

Livia sopportò con dignità le infedeltà di Augusto, mantenendo il suo ruolo di moglie fedele e rispettosa.

Questo comportamento era coerente con l'ideale romano secondo cui una moglie doveva essere paziente e tollerante, mettendo il dovere verso la famiglia e il marito al di sopra dei propri desideri personali.⁸²

Il dovere primario di una moglie romana era di procreare e di sostenere il marito, sottolineando così come il suo ruolo fosse essenziale per la continuità della famiglia.

Nonostante ciò, Livia non riuscì ad avere figli con Augusto, ma questo non minò la sua posizione come moglie.

Al contrario, continuò ad essere rispettata e mantenne la sua influenza all'interno della casa imperiale, suggerendo che la sua virtù e dedizione superavano l'assenza di figli naturali nati dal matrimonio con Augusto.⁸³

Naturalmente il problema della discendenza rimaneva e andava assolutamente risolto.

Nonostante non avesse figli da Augusto, dal precedente matrimonio erano nati due figli, uno dei quali, Tiberio, divenne l'erede e successore di Augusto.

La scelta di Augusto di nominare Tiberio come suo successore riflette l'influenza e la posizione che Livia aveva acquisito. Livia ha poi giocato un ruolo attivo e intelligente nel garantire il successo di Tiberio.

Questo fatto dimostra che, pur operando entro i limiti imposti alle donne dell'epoca, Livia seppe navigare nelle acque della politica romana, esercitando un'influenza indiretta ma potente sulla successione imperiale.⁸⁴

La figura di Livia era profondamente legata alle leggi che regolavano il comportamento e l'aspetto delle donne romane.

Le leggi suntuarie erano parte integrante del tentativo di Augusto di restaurare i valori morali e familiari tradizionali a Roma, un progetto a cui Livia partecipò attivamente, incarnando questi principi nella sua stessa vita.

82 Tac., *Ann.*, I, 3-5

83 Cicerone, *Pro Cluentio*, 21.

84 Cassio Dione. *Storia Romana*, 58.

Livia rispettava le norme della modestia e dell'austerità richieste dalla *Lex Iulia de maritandis ordinibus*, che incoraggiava il matrimonio e la procreazione tra i cittadini romani e vietava comportamenti immorali, dimostrando così la sua adesione ai valori promossi dal marito e dalla società romana.

Sebbene Livia non detenesse alcun incarico formale nella vita pubblica, la sua immagine fu sapientemente costruita e promossa. Apparve in numerose opere d'arte e monumenti, tra cui la celebre statua che la ritrae vestita da sacerdotessa, simbolo del suo impegno verso i valori morali romani e della sua virtù. Questa rappresentazione non era casuale, ma faceva parte di una strategia di propaganda imperiale volta a rafforzare e legittimare il potere di Augusto e della dinastia giulio-claudia, contribuendo a consolidare il loro prestigio nell'opinione pubblica romana. Dopo la scomparsa di Augusto, Livia mantenne una forte presenza nella scena politica romana, assumendo il ruolo di vedova e madre dell'imperatore Tiberio.

Le fu conferito il prestigioso titolo di Augusta, permettendole di conservare una posizione di grande rilievo fino alla sua morte nel 29 d.C.

La sua figura rimase al centro di numerose controversie, specialmente per quanto riguarda le sue relazioni con altri membri della famiglia imperiale e le accuse di manovre politiche dietro le quinte, che alimentarono dibattiti sulla reale portata della sua influenza.⁸⁵

Livia Drusilla e Cornelia Africana rappresentano due figure emblematiche della storia romana, incarnando il ruolo di matrona in contesti storici distinti e con approcci profondamente diversi.

La presenza pubblica di Livia era notevole, strettamente legata alla propaganda imperiale, che la dipingeva come un pilastro del regime.⁸⁶

Cornelia Africana, invece, vissuta in epoca repubblicana, agì principalmente come educatrice dei suoi figli, Tiberio e Caio Gracco, impegnandosi nella trasmissione dei valori repubblicani.

La sua influenza si manifestava in modo più indiretto, concentrandosi sulla formazione morale e politica della nuova generazione, piuttosto che su un coinvolgimento diretto nel potere, mentre Livia era profondamente inserita nelle strutture imperiali e partecipava attivamente alla vita politica, Cornelia lasciò un'impronta duratura tramite l'educazione dei suoi figli, contribuendo a preservare l'eredità della virtù e dei principi della Repubblica.

85 Barrett, Anthony, & Lo Schiavo, R. (Traduttore). *Livia. La First Lady dell'impero*, Newton Compton, Roma, 2006.

86 Biondi, Paolo. *Livia. Una biografia ritrovata*, Carocci, Roma, 2015.

CONCLUSIONI

Il matrimonio nell'antica Roma si configura come una delle istituzioni più complesse e significative della vita sociale e giuridica, non solo come un contratto tra famiglie, ma anche come un processo che incarna alleanze politiche, norme culturali e aspettative sociali.

L'analisi degli *sponsalia* e della *conventio in manum*, evidenzia il valore sociale e giuridico del matrimonio, rivelando un microcosmo in cui si intrecciano dinamiche familiari, diritti e doveri, e naturalmente la condizione delle donne. Gli *sponsalia*, come primo passo del matrimonio, rappresentavano un momento cruciale, riflettendo l'importanza degli accordi familiari volti a garantire stabilità e continuità alle linee dinastiche.

Pare che in età arcaica, gli *sponsalia* fossero delle stipulazioni dalle quali nascessero delle vere obbligazioni, questo aspetto vincolante successivamente si stempererà.

La solennità di questo momento, accompagnata da riti come lo scambio di anelli, dimostra quanto fosse centrale il matrimonio nella vita sociale romana e la sua funzione come preambolo necessario per un'unione legittima. La *conventio in manum*, ovvero il passaggio della donna sotto la potestà del marito, è un aspetto fondamentale del matrimonio romano in età arcaica che evidenzia la complessità dei rapporti di potere all'interno della famiglia.

Mentre la forma tradizionale di matrimonio *cum manu* subordinava la donna al marito, la crescente diffusione del matrimonio *sine manu* durante l'epoca imperiale segnala una trasformazione significativa nel riconoscimento dell'autonomia femminile.

Questo cambiamento, pur mantenendo alcune restrizioni, ha rappresentato un passo verso una maggiore libertà, permettendo alle donne di preservare un legame con il proprio *pater familias*.

Tali dinamiche giuridiche offrono uno spaccato della società romana, rivelando non solo le limitazioni imposte alle donne, ma anche le loro possibilità di negoziare un'identità propria all'interno di un contesto patriarcale. Tuttavia, ciò che emerge con prepotenza dalle analisi sul matrimonio romano è il ruolo cruciale delle matrone, figure che, pur operando in un contesto di limitazioni, si sono dimostrate determinanti nella definizione delle norme e dei valori sociali.

In particolare, le figure di Cornelia e Livia Drusilla si stagliano come esempi emblematici di donne romane che hanno saputo esercitare un potere e una influenza, nonostante i vincoli giuridici e sociali del loro tempo.

Cornelia, la madre dei Gracchi, non è solo un simbolo della virtù materna, ma anche un emblema di resilienza e dedizione alla trasmissione di valori.

La sua vita rappresenta l'essenza del potere femminile, incarnando l'idea che una matrona potesse influenzare le generazioni future, plasmando i leader della sua epoca.

La sua celebrazione come "madre dei Gracchi" non è solo un riconoscimento della sua maternità, ma un tributo alla sua capacità di navigare le complesse acque della politica romana, dimostrando che il ruolo della donna potesse estendersi ben oltre la sfera domestica.

La sua dedizione alla famiglia e ai valori morali, in un contesto in cui corruzione e ambizione personale erano prevalenti, la rende una figura di spicco nella storia romana.

Tuttavia, è importante notare che il suo successo e la sua influenza erano sostenuti anche dalla sua posizione sociale privilegiata e dalla ricchezza della sua famiglia, che le permettevano di affermarsi in una società dominata da figure maschili. Cornelia, quindi, non solo esprime il potere della virtù femminile, ma anche il privilegio economico e sociale che ha giocato un ruolo cruciale nel permetterle di emergere. Livia Drusilla, dall'altro lato, offre una prospettiva diversa sul potere femminile, mostrando come una donna potesse esercitare una significativa influenza politica attraverso la saggezza e la strategia.

Pur non avendo avuto figli biologici con Augusto, la sua abilità nel gestire le relazioni e nel sostenere il marito nella sua ascesa al potere è straordinaria.

Anche Livia ha beneficiato della sua posizione privilegiata e della ricchezza della sua famiglia, che le hanno consentito di avere accesso a una rete di potere e influenza.

La sua figura rappresenta un modello di leadership che sfida le convenzioni tradizionali, evidenziando che il potere non deve necessariamente manifestarsi attraverso il controllo diretto, ma può emergere da un approccio più sottile e strategico.

La sua storia ci invita a considerare le varie forme di potere e influenza che le donne possono esercitare, sottolineando l'importanza di riconoscere e valorizzare queste modalità non convenzionali. Le vite di Cornelia e Livia ci mostrano come le donne romane, nonostante le restrizioni legali e sociali, siano riuscite a ritagliarsi uno spazio di autonomia e influenza.

Queste figure emblematiche non solo hanno sfidato le aspettative del loro tempo, ma hanno anche creato modelli di virtù e determinazione che continuano a ispirare le generazioni future.

Esse rappresentano il potere di una narrazione femminile spesso trascurata, ma fondamentale per comprendere la storia romana in tutta la sua complessità.

Cornelia e Livia, in particolare, ci insegnano che la forza e l'influenza delle donne non si misurano solo attraverso il potere formale, ma si esprimono anche attraverso la saggezza, la resilienza e la capacità di creare alleanze.

La loro eredità, così ricca e stratificata, ci invita a riconoscere l'importanza di continuare a dare voce alle storie delle donne, a esplorare e valorizzare il loro contributo nella storia e nelle società contemporanee. Tuttavia, è cruciale riconoscere che il potere di Cornelia e Livia era in parte sostenuto dalle loro posizioni privilegiate e dalla presenza costante di figure maschili significative nelle loro vite.

Questo aspetto ci ricorda che, sebbene queste donne siano riuscite a emergere e a lasciare un'impronta indelebile, il contesto patriarcale in cui vivevano ha sempre fornito loro una cornice di opportunità che altre donne, meno fortunate, non avrebbero potuto sperimentare.

In un mondo in cui le voci femminili continuano a lottare per emergere, le figure di Cornelia e Livia rimangono una fonte di ispirazione, incoraggiandoci a perseguire l'uguaglianza e a celebrare la forza e la resilienza delle donne in ogni epoca e contesto.

BIBLIOGRAFIA

Alborghetti G., *Le donne nell'antica Roma*, Carocci, Roma, 2006.

Augenti D., *Momenti e immagini del diritto romano*, Quasar, Roma, 2008.

Barrett, Anthony, & Lo Schiavo, R. (Traduttore). *Livia. La First Lady dell'impero*, Newton Compton, Roma, 2006.

Besta E., *Diritto privato romano*, Milano, Giuffrè, 1935.

Biondi, Paolo. *Livia. Una biografia ritrovata*, Carocci, Roma, 2015.

Bonfante P., *Corso di diritto romano volume I. Diritto di famiglia*, Milano, Giuffrè, 1963.

Brutti M., *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino, Giapichelli, 2011.

Cantarella E., *L'ambiguo malanno: condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Roma, Editori Riuniti, 2013.

Cantarella E., *Pandora's Daughters: The Role and Status of Women in Greek and Roman Antiquity*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1986.

Cantarella E., "Passato prossimo: Donne romane da Tacita a Sulpicia", Feltrinelli, 1996.

Cenerini G., *La donna romana. Modelli e realtà*, Torino, Giappichelli, 2013.

Dennison M. & Musilli S. (Traduttore), *Livia. L'imperatrice di Roma*, Castelvechi, Roma, 2021.

Fayer C., *La famiglia romana: aspetti giuridici ed antiquari*, Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 2005

Frare M., *Tribuno contro tribuno. Tiberio Gracco versus Marco Ottavio*. Seconda edizione riveduta, Jovene Napoli, 2022.

Fiori F., “*Il divieto per le donne di bere vino: legge o precedente giudiziale?*”, in G.D. Merola, P. Santini (a cura di), *Lawine. Commercio e consumo del vino nel mondo antico. Aspetti giuridici*, Napoli: Jovene, 2020, pp. 39-57.

Hallett J. P., *Fathers and Daughters in Roman Society: Women and the Elite Family*, Princeton, Princeton University Press, 2014.

Marrone M., *Istituzioni di diritto romano*, Palermo, Palumbo, 2006.

etrocelli, C.. *Cornelia, la matrona. In Roma al femminile*, a cura di A. Frascchetti. Laterza, Roma-Bari, 1994.

Piro I., *Spose bambine*, Giuffrè, Milano, 2013.

Rawson B., *Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome*, Oxford, Clarendon Press, 1991.

Rohr Vio, *Introduzione al diritto romano*, Roma, Edizioni Laterza, 2019.

Schiavone A., *Manuale di diritto romano*, Bologna, Il Mulino, 2020.

Treggiari S., *Roman Marriage: Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*, Oxford University Press, 1991.

Vincenti U., *Le categorie del diritto romano*, Napoli, Jovene, 2019.

Volterra E., *Nuove osservazioni sulla conventio in manum*, Milano, Giuffrè, 1951.

Zannini P., *Studi sulla tutela mulierum. Profili funzionali*, Torino, Giappichelli, 1976.

Zanon G., *La capacità patrimoniale della donna. Tra realtà e apparenza giuridica*, Padova, Cedam, 2013